



Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge federale del 12 giugno 2009³ sull'IVA è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2 lett. c

² È esentato dall'assoggettamento chi:

- c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 200 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.

Minoranza (Schneeberger, Landolt)

² È esentato dall'assoggettamento chi:

- c. quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 300 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.

¹ FF 20...

² FF 20...

³ RS 641.20

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.